



Ai
Sindacati Autonomi Bancari

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1829 – VP/ab**

ROMA, LI **21 ottobre 2009**

OGGETTO: **Riposi giornalieri per il lavoratore padre – Rif. art. 40, lettera c, del D.Lgs 151/2001.**

Facciamo seguito alla nostra circolare del 27 ottobre 2008 con la quale portavamo a conoscenza delle nostre strutture della sentenza del Consiglio di Stato mediante la quale veniva confermata la possibilità di estendere i riposi giornalieri per l'allattamento al lavoratore padre anche nel caso che la madre non ne avesse diritto in quanto casalinga.

Sull'argomento si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009 che concludeva in senso favorevole al "riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti all'art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo".

L'INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, ha ulteriormente precisato l'ambito di fruibilità dei permessi in questione. Il lavoratore padre può usufruire dei riposi giornalieri, non automaticamente, ma nei casi di "oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche ed altri simili)".

Tali condizioni, per altro, devono essere opportunamente documentate.

La circolare n. 112 dell'INPS e la lettera circolare del Ministero del Lavoro sono disponibili all'indirizzo: www.fabi.it.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE